

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta per l'appalto di ANLAV001-26 Lavori di manutenzione straordinaria delle opere in verde e abbattimento alberature lungo le pertinenze stradali e aree di svincolo della S.S. 73 BIS dal km 78+000 al km 111+300 e S.S. 3 dal km 240+000 al km 251+540, in entrambe le carreggiate COD. SIL: ACMSAN01298 - COD. CUP: F37H25003190001

TIPO DI PROCEDURA:	<i>Aperta Contratto chiuso</i>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	<i>Minor Prezzo ai sensi dell'art 108 del Codice.</i>
RIFERIMENTI NORMATIVI:	<i>D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023 e s.m.i.. (di seguito Codice).</i>

CODICE GARA: ANLAV001-26

CODICE CIG: BC03B9E7B7

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- inviato alla G.U.U.E. in data 20.07.2026 per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" (di seguito per brevità "BDNCP")";
- pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" (di seguito per brevità "BDNCP")";
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>.

SOMMARIO

1. PREMESSE	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA	
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI	
2.4 SEDUTE DI GARA	
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	

Struttura Territoriale Marche

Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona T [+39] 071 5091 - F [+39] 071 200400
Pec anas.marche@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



3.1 DURATA.....	14
3.2 REVISIONE PREZZI	14
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	20
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	19
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	23
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	23
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	24
7. AVVALIMENTO.....	25
8. SUBAPPALTO	26
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	27
10. GARANZIA PROVVISORIA	
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	32
12. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	33
12.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE	33
12.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
14. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – "RISPOSTA DI QUALIFICA"	39
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	44
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	44
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	45

15.5 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA	47
15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	49
15.6.1 Dichiarazioni integrative.....	49
15.6.2 Documentazione a corredo	52
15.6.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	52
15.7 AVVERTENZE PARTICOLARI.....	55
16. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA	57
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	58
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	58
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	59
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	60
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	61
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	62
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	69
24. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO	70
25. ACCESSO AGLI ATTI	70
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	71
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	71

1. PREMESSE

Con Decisione di contrarre prot. n. CDG-449652-I del 19.05.2026, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i ANLAV001-26 Lavori di manutenzione straordinaria delle opere in verde e abbattimento alberature lungo le pertinenze stradali e aree di svincolo della S.S. 73 BIS dal km 78+000 al km 111+300 e S.S. 3 dal km 240+000 al km 251+540, in entrambe le carreggiate COD. SIL: ACMSAN01298 - COD. CUP: F37H25003190001, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. del 5 agosto 2024 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria delle opere in verde e abbattimento alberature lungo le pertinenze stradali e aree di svincolo", ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (di seguito anche il "**Portale**" o la "**Piattaforma**"), accessibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice con i termini ridotti per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del Codice e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori inferiori all'importo di rilevanza comunitaria, al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza. I termini vengono ridotti per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 14 del CdS, a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

La durata del procedimento è prevista pari a **6 mesi** dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è la Struttura Territoriale Marche - Codice NUTS: ITI3

L'appalto NON è suddiviso in lotti.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Daniele Scammacca.

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti Anas S.p.A." (scaricabile dal [link](https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html) "Contratto di registrazione", disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nel documento scaricabile dal [link](https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html) "Verifica la configurazione HW e SW" (anch'esso disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata

proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti ANAS si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da JAGGAER (*BravoSolution*) che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento scaricabile dal *link* "Verifica la configurazione HW e SW" disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username* e *password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata al successivo par. 13.1.

La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione al Portale l'operatore economico deve contattare il servizio "*Helpdesk*" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* "Assistenza *online* per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "*Helpdesk*" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;

- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto di Lavori – Norme Generali (CSA-NG);
- d) Capitolato Speciale d'Appalto di Lavori - Norme Tecniche (CSA-NT);
- e) Elaborati tecnici;
- f) schema di contratto;
- g) schema di lettera ufficiale di invio dell'offerta;
- h) documento di gara unico europeo (DGUE);

La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi" e dal sito www.stradeanas.it, nell'apposita sezione "Appalti in corso", nella scheda riguardante la procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO a Portale, entro il giorno 28.07.2026 alle ore 16:00.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D.lgs. 36/2023 le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte mediante la funzione "Messaggi" della RDO online e in area pubblica del Portale Acquisti ANAS (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) all'interno dell'"Avviso in Area Pubblica" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area "Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso". Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici. Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ed in particolare quelle relative a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, sono eseguite mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un

indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa ecc. avvengono mediante il Portale.

In caso di malfunzionamento del Portale, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al portale Acquisti secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e per tutte le ulteriori comunicazioni afferenti il procedimento di gara.

2.4 SEDUTE DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate, così come riportato ai successivi paragrafi 20 e seguenti.

In casi eccezionali, a proprio sindacabile giudizio, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

L'eventuale seduta pubblica si terrà presso ANAS S.p.A. – Ancona, Via Isonzo n. 15 – CAP 60124 ovvero tramite modalità in video conferenza, che sarà tempestivamente comunicata ai Concorrenti a mezzo Piattaforma, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le date in cui si terranno le sedute riservate e l'eventuale modifica di modalità (da riservata a pubblica) saranno comunicate a mezzo Portale tramite la funzionalità "Messaggi"

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzionalità "Messaggi" della Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Tabella 1

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	CIG	Importo (€)
1	ANLAV001-26 Lavori di manutenzione straordinaria delle opere in verde e abbattimento alberature lungo le pertinenze stradali e aree di svincolo della S.S. 73 BIS dal km 78+000 al km 111+300 e S.S. 3 dal km 240+000 al km 251+540, in entrambe le carreggiate COD. SIL: ACMSAN01298 - COD. CUP: F37H25003190001	BC03B9E7B7	€ 2.680.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

Tabella 2

N	Descrizione prestazioni	CPV	P (principale)	Subappaltabile parzialmente – NO Subappalto a cascata	Avvalimento	Importo
1	Lavori di manutenzione e stradale	45233141	P	49,99%	SI	€ 2.680.000,00
A) Importo totale a base di gara						€ 2.680.000,00
B) Costi per la manodopera soggetti a ribasso						€ 1.481.926,29
C) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso						€ 105.000,00

I costi della manodopera sono soggetti al ribasso.

I contratti collettivi applicati sono Edilizia e Multiservizi.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con budget aziendale, con fondi destinati alla Manutenzione straordinaria – MS.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando il Prezziario Anas 2025 Rev. 1.

Le limitazioni al subappalto indicate sono conseguenti alla natura e alla complessità delle prestazioni da effettuare, e sono finalizzate a rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. divieto subappalto a cascata).

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 300 gg.

3.2 REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'articolo 60 del Codice, nonché delle disposizioni di cui all'Allegato II.2-*bis* del Codice e al Decreto MIT n. 743/2026, ed in conformità a quanto previsto nello Schema di contratto (art. 4-bis – Revisione prezzi), il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è soggetto a revisione nei termini e secondo le modalità ivi stabilite, ferma restando la disciplina delle modifiche contrattuali in fase di esecuzione di cui all'art. 3.3 del presente documento.

La presente clausola si attiva, automaticamente, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera - oggetto del contratto- in aumento o in diminuzione superiore al 3% (in seguito "Alea") dell'importo del contratto.

Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, la rispettiva Alea, la revisione verrà applicata nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% in relazione alle lavorazioni eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-*bis* del Codice, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, con uno o più atti unilaterali, per una durata massima pari a 3 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato all'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, l'appaltatore originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nei soli casi in cui si faccia ricorso all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro 15 giorni, a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell'art. 186-*bis*, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario **l'avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *"Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni"* COM (2017) 572 *final.* del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il **FVOE**, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova dei requisiti, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata:

b) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica al valore dell'appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività indicate nel Bando e presente Disciplinare.

La comprova del requisito è fornita anche attraverso il FVOE, dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (Categoria OG3 Classifica IV BIS). Tali documenti devono essere prodotti nella busta amministrativa, nonché forniti attraverso il FVOE 2.0.

Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, oltre all'attestazione SOA, sono tenute al possesso della PATENTE A CREDITI di cui all'art. 27 del D.Lgs 81/2008, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'allegato II. 12, per i raggruppamenti di impresa di cui all'art. 65 comma 2 lettera e) del Codice, i Consorzi di cui all'art. 65 comma 1 lett. H) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite nei limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate nella sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, quale unico soggetto che acquista la qualifica di contraente e concorrente. Qualora il consorzio designi una consorziata come esecutrice dell'appalto, quest'ultima dovrà unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d):

- se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- se il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio, nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al punto 6 e/o **per migliorare la propria offerta**.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti.**

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla RDO a Portale il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto riferito all'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) per supplire al requisito mancante deve, **a pena di esclusione**, espressamente dichiararlo nella lettera ufficiale di invio dell'offerta, non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche pena la violazione dei principi di *par condicio* e di trasparenza che permeano le gare pubbliche, ma non è tenuto a indicare in tale sede anche il nominativo del subappaltatore. La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con le prestazioni che l'impresa si è impegnata a realizzare.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare, così come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice l'aggiudicatario è tenuto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (d'ora in poi CAM) di cui al DM 05/08/2024 e successivo DM correttivo del 11/09/2025, in quanto compatibili.

L'operatore economico altresì si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del Codice a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 **NON RICORRONO** i presupposti per la richiesta della cauzione provvisoria.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo dovuto per il seguente CIG BC03B9E7B7 è di € 165,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta in relazione all'appalto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii..

12. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE

Le imprese potranno presentare la propria offerta esclusivamente *online*, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, previa registrazione al "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che le imprese non ancora iscritte sul Portale, al fine di poter inviare l'Offerta *online*, dovranno provvedere alla relativa registrazione che è a titolo gratuito.

Si invitano, quindi, le imprese interessate, ove non ancora iscritte ed abilitate all'utilizzo dei servizi della Piattaforma, a perfezionare la propria registrazione quanto prima, onde poter trasmettere l'Offerta *online*, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data l'abilitazione ai servizi della Piattaforma non potrà essere garantita. La registrazione e l'abilitazione alla Piattaforma è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.

Per navigare la Piattaforma ed utilizzarne correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara *online* è necessario essere in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda al documento di cui al *link* "Verifica la configurazione HW e SW" presente all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>.

Per perfezionare la registrazione al Portale è necessario seguire le istruzioni dettagliate nella sezione "Area Fornitori" del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e di seguito elencate:

1. Cliccare su "Contratto di registrazione" e scaricare l'omonimo documento;
2. Cliccare su "Registrazione" e compilare il questionario *online* "Dati di registrazione";
3. Compilare il questionario *online* "Contratto Di Registrazione".
Allegare nell'apposito campo il su menzionato "Contratto di registrazione" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
Si precisa che l'inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l'abilitazione ai servizi della Piattaforma, e dunque, della *password* di accesso alla stessa, ricevuta a seguito della compilazione del questionario "Dati di registrazione" di cui al precedente punto 2.;
4. Selezionare le categorie merceologiche di interesse dall'Albero di Classificazione Merceologica e cliccare su "Conferma Selezione Corrente" per salvare i dati. Procedere quindi, con l'eventuale compilazione dei questionari specifici di categoria.
Si precisa che la compilazione di tali questionari specifici di categoria non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di R.T.I./Consorti di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione e delle offerte richieste, dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Consorti o dall'Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.

Al momento della registrazione al Portale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel questionario "Dati di registrazione" un indirizzo di posta elettronica certificata e un indirizzo di posta elettronica non certificata entrambi validi. A tali indirizzi mail, infatti, verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso i codici di accesso alla propria area riservata del Portale (*username* e *password* - in fase di registrazione alla Piattaforma) e tutte le comunicazioni di notifica inerenti alle procedure svolte sul Portale medesimo in cui il concorrente stesso sarà coinvolto, compresa, quindi, la presente procedura di gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione i concorrenti dovranno:

1. Effettuare il *login* alla propria area riservata del Portale (previa attivazione della *password*);
2. Accedere alla sezione "RICHIESTE DI OFFERTA > Procedura Aperta";
3. Cliccare sulla riga identificante la "RDO" di proprio interesse;
4. Cliccare sul tasto "Sono Interessato A Partecipare" e confermare tale scelta.

Dopo aver eseguito le operazioni sopra elencate il concorrente potrà visualizzare la RDO per la quale ha espresso interesse a partecipare all'interno della sezione "Elenco Richiesta Di Offerta".

Ultimate tali operazioni i concorrenti potranno scaricare eventuale ulteriore documentazione di gara presente nell'area "Allegati" della RDO di proprio interesse e presentare la propria offerta *online*.

Per avviare il processo di risposta, i concorrenti dovranno accedere all'area "Mia Risposta" della RDO e cliccare sul pulsante "Intenzione Di Rispondere" (tale azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso alla RDO). Procedere, dunque, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2 "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario *online* "Dati di registrazione" in fase di registrazione al Portale, dato che l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RDO. Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l'Italia è "CEST/CET- *Central European Time* (Europe/Rome)".

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta *online* il concorrente deve contattare il servizio "*Helpdesk*" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul

link "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "*Helpdesk*" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

12.2.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite la RDO sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

I concorrenti, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **04.08.2026**.

Il concorrente per compilare la propria offerta nell'ambito della RDO dovrà:

1. accedere alla "Risposta di Qualifica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 15;
2. accedere alla "Risposta Economica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Economica) compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.
3. In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione "Risposta Economica" del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file "Modulo Offerta Economica", verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS S.p.A., il concorrente dovrà cliccare su "Invia risposta" e confermare tale azione, avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire nella Piattaforma la versione PDF dei format dell'offerta *on-line* (ove richiesto) precedentemente valorizzati, seguendo le istruzioni rese disponibili dalla Piattaforma medesima.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L'ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della "chiusura" a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei *form* di offerta *online* (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta *online* e/o di modifica dell'offerta *online* già trasmessa, il concorrente deve contattare il servizio

"Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "Helpdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto. Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Economica, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: bin exe dll pif bat cmd com htm html msi js json reg.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante forma digitale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità "Messaggi" della RDO, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la RDO ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sempre soccorribili le dichiarazioni aventi ad oggetto la dichiarazione di subappalto, qualora le stesse, lascino margini di incertezza sul loro contenuto (esatta individuazione delle prestazioni oggetto della riserva, esatta quantificazione delle prestazioni oggetto di subappalto), ferma restando la non soccorribilità della mancanza assoluta della dichiarazione stessa;
- è sanabile la mancata presentazione di dichiarazioni e/o di elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori);

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La stazione appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma.

La medesima area "Messaggi" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, l'offerente non può attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la "Risposta di Qualifica" della RDO per compilare/allegare la seguente documentazione:

- 1) lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE e le dichiarazioni integrative (allegato 1);
- 2) eventuale procura;
- 3) DGUE;
- 4) pagamento contributo ANAC;
- 5) Certificazione SOA;
- 6) Dichiarazione Stato di famiglia;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;

15 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – "RISPOSTA DI QUALIFICA"

La "RISPOSTA DI QUALIFICA" è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa, all'interno della quale il concorrente dovrà caricare la lettera ufficiale di invio dell'offerta, corredata dal DGUE e con le dichiarazioni integrative ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 è compilata *online* sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al percorso: *Home>L'Azienda< Governance e Trasparenza <Documenti Societari* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il *Framework* Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/ 2001), consultabile nella citata sezione "*Governance e Trasparenza - documenti societari*";
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 del presente Disciplinare.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla lettera ufficiale di invio dell'offerta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il concorrente dovrà provvedere a registrarsi al FVOE 2.0 nel sistema ANAC, tramite l'indicazione a sistema del CIG della presente procedura di gara.

Fermo restando l'obbligo per l'Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il FVOE 2.0 rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. La registrazione al FVOE 2.0 deve essere acquisito per tutti i concorrenti.

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 104 del Codice, l'impresa ausiliaria dovrà registrarsi sul sistema ANAC tramite il FVOE 2.0.

15.5 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (*Allegato*), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.6.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (*Allegato*), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II "Requisiti di ordine generale" del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
2. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 5, del Codice, eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio carico a richiesta di ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità/Patto di integrità, volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione mafiosa, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario;
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al percorso: *Home>L'Azienda< Governance e Trasparenza <Documenti Societari* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il *Framework* Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs.

231/2001), consultabile nella citata sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari";

8. si impegna a rispettare quanto previsto nell'Allegato Ambiente allo Schema di Contratto (Appalti di lavori diversi da manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere - Allegato GT_AMB) si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;
9. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
11. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
12. **Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)**
 - a) **Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

*b) **Dopo l'emissione del decreto di apertura:*** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

13. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;

14. dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata:

- ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ed ai subappaltatori ai sensi dell'art. 11 del Codice, il seguente CCNL: Edilizia e Multiservizi, indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;

[oppure nel caso di utilizzo di CCNL differente]

di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 11 del Codice il seguente CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante garantendo le medesime tutele del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e la sua equivalenza; di essersi registrato al FVOE sul sito informatico dell'ANAC.

15.6.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice]** copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 106 comma 8, del Codice che giustifica/no la/le riduzione/i dell'importo della cauzione;

16. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante la situazione di convivenza con eventuali familiari di maggiore età e/o "more uxorio", compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (*Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - Allegato*).

Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione;

15.6.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti dei lavori ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti di lavori ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti di lavori ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di lavori ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le parti di lavori ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavori ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (*Allegato*), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

15.7 AVVERTENZE PARTICOLARI

Alla presente procedura trovano applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ("Regolamento (UE) 2022/2560"), a norma di cui l'Operatore Economico deve notificare alla Stazione Appaltante tutti i contributi finanziari esteri di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2022/2560.

Ove non ricorra il caso di cui all'art. 28, paragrafo 1, lett. b) del predetto Regolamento, l'Operatore Economico ha l'obbligo di elencare, in una apposita dichiarazione, tutti i contributi finanziari esteri ricevuti e deve, altresì, confermare che tali contributi non sono soggetti ad obbligo di notifica a norma del predetto articolo 28, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2022/2560. La predetta dichiarazione è dovuta anche nell'ipotesi di assenza di contributi finanziari esteri.

Oltre che sull'Operatore Economico, l'obbligo di notifica o dichiarazione dei contributi finanziari esteri ricevuti grava, altresì, sulle sue imprese figlie prive di autonomia commerciale, sulle sue società di partecipazione, nonché sui suoi subappaltatori principali e fornitori principali coinvolti nell'offerta, i quali siano già noti al momento della presentazione della notifica o dichiarazione. A tale proposito, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2022/2560, l'Operatore Economico garantisce la presentazione della notifica o della dichiarazione per conto del raggruppamento (in caso di RTI), dei subappaltatori principali e dei fornitori principali.

In tutti i casi, la notifica o la dichiarazione dovranno essere presentate e redatte in conformità con il Modulo FS-PP di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione del 10 luglio 2023, recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del Regolamento UE 2022/2560, inserendo in un unico modulo le informazioni relative ad un'offerta riguardanti tutte le parti notificanti, conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2022/2560.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di trasmettere la notifica o la dichiarazione unitamente all'offerta.

In caso di mancata presentazione della notifica ovvero della dichiarazione da parte dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Operatore Economico di provvedere a presentare la notifica o la dichiarazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

In caso di mancata presentazione, da parte dell'Operatore Economico, della notifica ovvero della dichiarazione di cui ai paragrafi che precedono, anche a seguito dell'espressa richiesta della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico verrà escluso dalla presente procedura, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, par. 3 del Regolamento (UE) 2022/2560.

Una volta ricevuta, la notifica o la dichiarazione dell'Operatore Economico sarà trasmessa dalla Stazione Appaltante alla Commissione Europea ai fini dell'esame preliminare e dell'eventuale indagine approfondita sulla stessa, durante le quali non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto.

A tal proposito, **la Stazione Appaltante osserverà gli obblighi su di essa gravanti ai sensi dal Regolamento (UE) 2022/2560 e si conformerà agli atti e alle decisioni che la Commissione Europea adotterà durante e in esito all'esame preliminare e all'eventuale indagine approfondita sulla notifica o dichiarazione.**

Si informa che qualora in sede di valutazione delle offerte la Stazione Appaltante sospetti la presenza di sovvenzioni estere in favore dell'Operatore Economico – sebbene sia stata presentata una dichiarazione – comunicherà tali sospetti alla Commissione UE.

16. CONTENUTO DELLA RISPOSTA ECONOMICA DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'Offerta Economica, nella Piattaforma nella "RISPOSTA ECONOMICA", che costituisce la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della suddetta documentazione inerente all'Offerta Economica secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 13.2 del presente disciplinare.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.2, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- 1- il ribasso unico – espresso in cifre ed in lettere – offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali con arrotondamento matematico.

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, da intendersi ricompresi nel Prezzo Complessivo Offerto;
- b) la stima dei costi della manodopera, da intendersi ricompresi nel Prezzo Complessivo Offerto fornendo altresì apposite giustificazioni volte a dimostrare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice, mediante lo schema di supporto di cui alla Tabella Costi Manodopera (di cui all'Allegato al presente Disciplinare) e producendo le tabelle retributive vigenti del/i CCNL applicabile/i e in vigore alla data dell'offerta. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

In riferimento a quanto indicato mediante il citato Schema di Offerta Economica:

- in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e l'importo totale dell'offerta (Prezzo Complessivo Offerto), si intenderà, quale valore di riferimento per il calcolo del Ribasso Offerto, la somma degli importi parziali;
- in caso di discordanza tra l'importo totale dell'offerta (Prezzo Complessivo Offerto) e il Ribasso Offerto viene considerato prevalente il Prezzo Complessivo Offerto per la prestazione, che si intenderà quale valore di riferimento per il calcolo del Ribasso Offerto.

In caso di discordanza tra i valori quotati nella sezione "Risposta Economica" del Portale Acquisti ANAS e quelli risultanti dallo Schema di Offerta Economica, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato nel citato *file*, firmato digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano

formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare.

Si precisa che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta economica", costituisce causa di esclusione e, pertanto, nel caso vi siano all'interno della Busta Amministrativa, elementi o riferimenti ad aspetti economici riguardanti l'offerta economica, gli operatori economici verranno esclusi dalla procedura di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

17.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

La prima sessione ha luogo il giorno **05.08.2026 dalle ore 09:00.**

Anas S.p.A. si riserva la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messagistica del portale.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company*.

18.VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede ad aprire le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare ed alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti a mezzo il Portale.

Nel caso in cui due o più offerte risultassero con lo stesso ribasso, i relativi Concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 del presente Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha presentato la migliore

offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il Concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 del presente Disciplinare.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti con le modalità di cui al paragrafo 20 del presente Disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio, in seduta, redige la graduatoria e procede, relativamente all'offerta del primo concorrente risultato in graduatoria, alla verifica dei costi della manodopera ai sensi della lettera d), comma 5, dell'art. 110 del Codice, indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

I Costi della Manodopera: art.108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) comma 9 del Codice prevede quanto segue: "Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale."

In qualsiasi fase delle operazioni di verifica delle offerte economiche, il Seggio di gara provvede ad informare, tempestivamente, la Stazione Appaltante circa i casi di esclusione da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4), del Codice in quanto non rispettano i documenti di gara od offerte risultate anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, in quanto ad esempio il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'Offerta Economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni deliberate.

20.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

21.VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai Concorrenti e dalla Stazione Appaltante.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la funzionalità "Messaggi" del Portale e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

La Stazione Appaltante, mediante il Seggio di gara appositamente nominato, ha esaminato ed ha aperto ed esaminato le offerte economiche in apposita seduta prima della verifica della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del Codice.

Conclusi i lavori del suddetto Seggio di gara, compresa la fase della verifica del costo della manodopera di cui all'art. 108 comma 9 del Codice e l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, mediante il Seggio di Gara, procede in relazione ai soggetti risultati primo e secondo in graduatoria:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, a partire dai primi due Concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione per entrambi i concorrenti, proseguendo con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti sulla base della graduatoria delle offerte;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 del disciplinare.

Il Seggio di Gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company*.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara – o anche il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse a cura del RUP e non del Seggio di Gara - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 del presente Disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica.

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione da rendere sulla base dell'**Allegato 1 quater**:

"di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiaro e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

*L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., i.e. di non essere:*

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);

oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici".

Al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, comma 5 del Codice, ANAS S.p.A. verifica, in particolare, che:

1) l'offerente non sia destinatario di Sanzioni Economiche Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento;

2) la sussistenza di qualsivoglia situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, quella di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, la stazione appaltante acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente risultato primo in graduatoria con riserva di effettuare una verifica delle condizioni, di fatto e di diritto, in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, inclusi l'effettuazione di uno *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o l'acquisizione dei dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione efficace.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell'Amministrazione aggiudicatrice. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo, nella misura massima del 20%, così come stabilito nella Proposta del RUP e nella Decisione a contrarre.

Gli importi dei propri costi della manodopera - indicati dal Concorrente nell'offerta economica per Lavori - dovranno tenere conto della specificità dei lavori in appalto, dell'eventuale presenza di Nuovi Prezzi e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la Provincia nella quale si svolgono le attività (vedi paragrafo 21.1 - Manodopera).

Di conseguenza, il Concorrente – tenendo conto dell'invariabilità di quanto dichiarato in sede di offerta - dovrà indicare nella tabella riportata nell'allegato "Allegato 4 – Dichiarazione Costi Sicurezza c.d. Aziendali e Costi Manodopera" le condizioni che hanno portato alla propria valutazione dell'importo complessivo della manodopera sia per i lavori che per le attività di Monitoraggio Ambientale/(eventuale altri lavori) in corso d'opera previste a base di appalto.

Laddove questi siano inferiori a quelli a base di appalto, il Concorrente dovrà giustificare la variazione ricordando che gli importi offerti per la manodopera saranno presi a riferimento in caso di apertura di verifica dell'anomalia.

La Stazione Appaltante procederà a valutare quanto indicato dal Concorrente in modo da verificarne la conformità anche tenendo conto di:

composizione dell'Elenco Prezzi a base di appalto (inteso come esame di eventuali sovraccosti, della produttività, ecc.);

rispetto all'applicazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle provinciali ministeriali e delle indicazioni del Concorrente su eventuali modifiche alle produttività previste da ANAS. Queste possono essere accolte solo tenendo conto dei limiti e delle modalità descritte nei paragrafi "Quantità" e "Manodopera" del paragrafo 21.1;

eventuali agevolazioni fiscali nel pagamento delle maestranze.

Le indicazioni e giustificazioni prodotte dal Concorrente dovranno tener conto che:

quanto dichiarato in offerta economica relativamente al costo della manodopera è immodificabile;

in caso di riferimenti a Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo diverse da quanto indicato al capitolo 21.1, dovranno essere fornite indicazioni sulle spese aggiuntive sostenute (trasferte, vitto, alloggio, ecc.);

dovranno essere in accordo con quanto indicato al paragrafo 21.1 – “Quantità” relativamente alla produttività della manodopera.

In caso di verifica negativa a quanto sopra esposto, potranno essere richieste specifiche ulteriori giustificazioni relativamente al costo della manodopera.

Qualora le suddette indicazioni e giustificazioni del Concorrente non siano ritenute valide, la Stazione Appaltante valuterà se procedere all’esclusione del concorrente ovvero all’avvio della procedura di valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 comma 4 lett. a) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 comma 5 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’esito della procedura di Gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, i punteggi, l’aggiudicatario e l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall’art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni *bis*.

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 3 del Decreto Semplificazioni). (*Art. 92 "Termini per il Rilascio delle informazioni"*).

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Semplificazioni, come successivamente prorogato, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'artt. 117 del Codice e secondo lo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere munita di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore.

Detta garanzia deve essere prodotta secondo la seguente modalità:

- emessa e firmata digitalmente; verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltate procederà:

- alla verifica che **la compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione **dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS** sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei **comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito **istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito

<http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari".

L'Aggiudicatario è altresì consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ed in tale ambito è stato adottato il *Framework* Unico costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di ANAS S.p.A., dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari" del sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari dando così volontaria attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto esclusivamente previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Al fine di visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti, l'operatore economico interessato all'accesso dovrà trasmettere la relativa richiesta per il tramite area "Messaggi" della RDO, apponendo la "Classificazione Messaggio" "Accesso agli Atti". L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima area "Messaggi" della RDO.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento.

All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione efficace. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale Marche.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anas tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii).

In particolare, Anas tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Dott.ssa Rosaria Puoti

Allegati al Disciplinare di gara:

- Allegato 1 – Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta
- Allegato 1 bis - Dichiarazione Fornitori Compliance IA ACT;
- Allegato 2 – Dichiarazione Stato di famiglia
- Allegato 3 – Modulo offerta economica
- Allegato 4 – Dettaglio costi della Manodopera e CCNL;
- Allegato 5 – Elaborati progettuali